



COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Ufficio Tributi

TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili

La TASI è il nuovo tributo che sostituisce, dal 1° gennaio 2014, la maggiorazione TARES introdotta dal 1° gennaio 2013. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè i servizi erogati in favore della collettività la cui quantità non è misurabile singolarmente, ad esempio la pubblica illuminazione, la manutenzione stradale, il verde pubblico, la sicurezza locale, ecc..

Diversamente dalla maggiorazione TARES il nuovo tributo non è collegato alla superficie degli immobili, bensì al valore catastale dell'immobile, quindi con le stesse regole previste per l'Imposta Municipale Propria (IMU).

Riferimenti di legge: articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)

Presupposto impositivo: il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa anche l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, **ad eccezione dei terreni agricoli.**

Soggetto passivo: chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.

Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Percentuali attribuite al possessore e al detentore qualora i soggetti non coincidano:

- **Possessore 80%**
- **Detentore 20%**

Base imponibile: coincide con quella prevista per il calcolo dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del decreto legge 201 del 2011. Pertanto il valore dell'immobile è determinato in base alla rendita catastale ovvero, per le aree edificabili, in base al valore minimo stabilito dal Comune annualmente. Anche per la TASI la base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, è ridotta del 50 per cento, come pure la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico.



COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Ufficio Tributi

Scadenze:

- ⌘ **Entro 16/10/2014 – Pagamento acconto dell'imposta**
Entro 16/12/2014 – Pagamento saldo dell'Imposta

MODALITA' DI VERSAMENTO:

Il contribuente provvederà al calcolo del nuovo tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene per l'IMU, versando obbligatoriamente tramite il modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale.

I codici tributo "TASI" da inserire nel mod. F24, nella sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" sono i seguenti

3958 – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif.”

3959 – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif.

3960 – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif.

3961 – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif.”

Il codice Comune da inserire nel mod. F24, nella sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" è il seguente

G119 – Orosei

il versamento minimo annuale è stabilito in €. 12,00 (dodici/00).

⌘ **Entro 30/06/2015 – Comunicazione detentore**

Nel caso di ripartizione tributaria tra possessore e detentore (affittuario, comodatario, ecc.) dovranno essere comunicati, da parte del possessore, i dati anagrafici del detentore ed i dati catastali relativi all'immobile oggetto dell'imposta. Per gli anni successivi le dichiarazioni, dovranno essere presentate entro i termini e con le modalità di cui al Regolamento Comunale IUC (IMU-TASI-TARI) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 28/07/2014.

ALIQUOTE TASI

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 22 del 28 luglio 2014, ha stabilito l'aliquota unica TASI per tutte le tipologie di immobili nella misura dell'1,00 per mille:

1) abitazioni principali e loro pertinenze.

2) abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze.

3) altri immobili, diversi dall'abitazione principale.

4) fabbricati rurali ad uso strumentale.

5) aree fabbricabili.